



**COMUNE DI ARGENTA**  
Provincia di Ferrara

**Ordinanza N. 18 del 08/05/2020**

**OGGETTO:** ORDINANZA SINDACALE FINALIZZATA ALLA DISCIPLINA DEGLI SPORT ACQUATICI IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON ORDINANZA N. 75 DEL 06/05/2020.

**IL SINDACO**

**Visto** il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

**Vista** l'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 75 del 06/05/2020 con la quale si ritiene che l'attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID - 19 nel territorio Emiliano Romagnolo consenta un ulteriore allineamento delle misure regionali di limitazione dell'esercizio delle attività sportive a quelle definite dal livello nazionale nel rispetto del principio del distanziamento sociale.

**Considerato che** l'Ordinanza di cui sopra consente ai Comuni di disciplinare le modalità di accesso agli specchi acquei per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche.

**Visto** l'art.54 comma 2 del Dlgs 267/2000, che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

**ORDINA**

Dal giorno di emissione del presente provvedimento e fino a diverse disposizioni

1. L'accesso agli specchi acquei per lo svolgimento delle attività acquatiche individuali ove consentite (ad esempio pesca sportiva) deve avere luogo esclusivamente nelle aree oggetto di concessione per attività assimilabili (circoli, società sportive, associazioni, privati, ecc...) nel rispetto delle vigenti misure di distanziamento di cui al DPCM del 26 Aprile 2020, al fine di evitare il contatto fisico tra i singoli fruitori.
2. Alle strutture in cui si esercita la pesca sportiva l'accesso e la fruizione delle aree dovrà essere così regolamentato:
  - orario di apertura dalle ore 6.00 alle ore 20.00;
  - accesso obbligatorio alla struttura con mascherina;
  - utilizzo di ogni singola piazzola da pesca con una sola presenza alla volta e con un distanziamento minimo, tra una persona e l'altra nelle diverse piazzole, di almeno di 10 m;
  - interdizione delle aree comuni e sospensione di utilizzo di luoghi di socializzazione quali ad esempio spogliatoi, bar e aree di pic/nic e/o ristorazione.

3. Le norme di cui al punto 2) dovranno essere ben visibili all'ingresso della struttura e il loro rispetto dovrà essere assicurato dalla vigilanza del personale addetto incaricato dai gestori della struttura.

### **DISPONE**

La trasmissione della presente al Corpo di Polizia Locale e ai Carabinieri di Argenta per la vigilanza.

La pubblicazione della presente sul sito web del Comune di Argenta.

### **AVVERTE**

Che l'inottemperanza alla presente intimazione costituisce reato ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

Che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- in via gerarchica al Prefetto.

Firmato in digitale

**IL SINDACO**

*Andrea Baldini*